Il processo penale

In questo percorso didattico troverai delle informazioni sulle parti fondamentali coinvolte in un processo penale, sulle fasi e sui gradi di cui è composto e sulla struttura di una sentenza.

AUTORE: Radica Nikodinovska LIVELLO QCER: C1 AREA DISCIPLINARE: Diritto DURATA: 90 min. MATERIALI DIDATTICI:

- 1. Testo scritto "**Processo in Diritto**" (tratto da https://www.treccani.it/enciclopedia/processo/; https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto processuale penale
- 2. Video "Il processo penale" https://www.youtube.com/watch?v=pVdFJgECcpo
- 3. Audio "La sentenza penale e i suoi requisiti formali" https://archive.org/details/la-sentenza-penale-e-i-suoi-requisiti-formali (audio reso dal testo tratto e adattato da https://www.treccani.it/enciclopedia/sentenza_%28Enciclopedia-Italiana%29/)
- 4. Testo scritto "**Sentenza**" (tratto e adattato da https://www.archivioantimafia.org/; https://www.processopenaleegiustizia.it/HomePage

Link utili e liberamente consultabili online: http://www.ristretti.it/glossario/penale.htm; https://www.brocardi.it/dizionario/; https://www.ulianavalerio.it/glossario-diritto.asp

OBIETTIVI:

- lessicali: acquisire il lessico inerente al Processo penale.
- comunicativi: comprendere e usare la terminologia inerente al Processo penale e alla struttura della sentenza.

COMPETENZA:

- lessicale: padroneggiare il lessico afferente al Processo penale.
- grammaticale: l'uso di "Sì" passivante (ripasso)
- (inter)culturali: confrontare le parti coinvolte in un processo penale, le fasi e la struttura di una sentenza penale in Italia con la situazione nel proprio paese.


ABILITÀ:

- comprensione orale e scritta: comprendere testi orali e scritti inerenti al Processo penale.
- produzione scritta: rispondere in forma scritta alle domande inerenti al Processo penale; scrivere un testo argomentativo sulla pena di morte.
- interazione orale: discutere su Forum su alcuni processi penali e sentenze che hanno suscitato polemiche nell'opinione pubblica; esprimere la propria opinione sulla pena di morte e sul dibattito ancora aperto in merito alla sua abolizione oppure no.

CONTESTO DI APPRENDIMENTO: studenti universitari MODALITÀ DI APPRENDIMENTO: apprendimento autonomo o con tutor

ATTIVITÀ

1. Guarda le immagini e associale alle parole a cui si riferiscono:



a. carcere; b. sentenza; c. arresto; d. omicidio stradale; e. rapina; f. processo penale.

2. Leggi il testo "Il processo" e rispondi alle domande:

Il processo

Il processo, in diritto, è il procedimento attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale, e si conclude con una sentenza. Talvolta viene usato anche il termine procedimento che, a rigore, si riferisce a un concetto più ampio, essendo il processo un particolare tipo di procedimento.

Esso consiste in una sequenza ordinata di atti giuridici, gli atti processuali, posti in essere dalle parti (incluso il pubblico ministero, quale parte pubblica) e dal giudice o da suoi ausiliari compiuti secondo le norme processuali, preordinati all'emanazione dell'atto terminale, che è un provvedimento giurisdizionale.

Il complesso di norme che disciplinano un processo è detto procedura o rito. Accanto al rito ordinario, l'ordinamento può prevedere riti speciali, più o meno differenziati, applicabili laddove ricorrano determinate condizioni, ad esempio quando la controversia rientra in una certa materia. Un caso particolare sono i riti sommari nei quali alcune fasi del rito ordinario sono semplificate o rimosse, per assicurare la celerità del procedimento. Secondo i casi, il ricorso al rito speciale può essere necessario o può essere lasciata all'attore la facoltà di scegliere tra lo stesso e il rito ordinario; tutti gli ordinamenti moderni garantiscono inoltre il diritto alla difesa.

Nel diritto processuale penale italiano, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, distingue il processo dal procedimento penale: il processo penale comprende tutte le attività

dall'esercizio dell'azione penale fino al passaggio in giudicato della sentenza; il procedimento penale comprende, oltre a tali attività, anche le indagini preliminari, svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, volte a permettere al pubblico ministero di decidere se esercitare o meno l'azione. Nel vigente ordinamento giuridico italiano sussiste una netta distinzione tra controversie civili, penali e amministrative. Le controversie civili generalmente hanno per oggetto l'accertamento di un diritto, quelle penali attengono all'accertamento della violazione di una legge penale incriminatrice, vale a dire la sussistenza di un reato, quelle amministrative riguardano la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo da parte di una pubblica amministrazione italiana.

- 1. Quale funzione viene esercitata attraverso il processo?
- 2. Il termine 'procedimento' si riferisce a un concetto più ampio o più stretto?
- 3. Con che cosa si conclude un processo?
- 4. Come si chiama il complesso di norme che disciplinano un processo?
- 5. Accanto al rito ordinario, quali tipi di rito può prevedere l'ordinamento?
- 6. Che cosa garantiscono tutti gli ordinamenti moderni ad un imputato?
- 7. In cosa consiste la differenza tra il processo penale e il procedimento penale dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale?
- 8. Quale distinzione sussiste nel vigente ordinamento giuridico italiano?
- 9. Che cosa hanno per oggetto le controversie penali?
- 10. Quale diritto riguardano le controversie amministrative?

3. Collega le espressioni del testo con il significato corretto (se vuoi fare esercizio interattivo va' sul link https://wordwall.net/it/resource/67828308/collega-le-parole-e-le-espressioni-del-campo-giuridico-con-il . Puoi consultare i dizionari giuridici liberamente consultabili online http://www.ristretti.it/glossario/penale.htm ; https://www.brocardi.it/dizionario/ ; https://www.ulianavalerio.it/glossario-diritto.asp

1. funzione giurisdizionale	a. comportamenti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati	
	dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti	
2. sentenza	b. segue le fasi procedimentali (indagini preliminari, eventuale	
	udienza preliminare, rinvio a giudizio)	
3. atti giuridici	c. potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse	
	individuale, protetto dall'ordinamento giuridico	
4. pubblico ministero	d. consiste nell'applicazione delle norme giuridiche generali e astratte	
	ai casi particolari e concreti	
5. atti processuali	e. giudizio con effetti di decisione o di risoluzione espresso da chi ha	
	competenza o autorità in merito	
6. rito ordinario	f. tutti gli <i>atti</i> del processo, compresi i provvedimenti del giudice	
	g. è un soggetto a cui è affidato il dovere di vigilare sull'osservanza	
7. controversia	delle leggi, di tutelare i diritti dello Stato, degli incapaci, delle persone	
	giuridiche, denunciare e reprimere i reati e applicare misure di	
	sicurezza	
8. diritto soggettivo	h. conflitto, lite che costituisce l'oggetto di un'azione giudiziaria	

4. Guarda il video "Il processo penale" e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F) https://www.voutube.com/watch?v=pVdFJgECcpo

VERO/FALSO

- 1. Se un pubblico ministero ha notizia di un reato può decidere di non esercitare l'azione penale. V/F
- 2. Nel processo penale sono coinvolte tre parti. V/F.
- 3. Se qualcuno non può permettersi di pagare un avvocato può difendersi di fronte all'autorità giudiziaria a carico dello Stato. V/F
- 4. Appena avuta notizia del reato il P.M. avvia un'indagine preliminare. V/F
- 5. La polizia giudiziaria svolge le indagini preliminari senza il controllo del G.I.P. V/F
- 6. Se non si hanno elementi sufficienti per procedere, il P.M. può chiedere l'archiviazione del caso. V/F
- 7. Quando inizia il processo le parti si confrontano senza la presenza di un giudice. V/F
- 8. La giurisdizione italiana prevede tre gradi di giudizio prima della sentenza definitiva. V/F
- 9. Durante il giudizio di primo grado il P.M. non può presentare ricorso.V/F
- 10. La Corte di cassazione esprime solo un giudizio di legittimità. V/F
- 11. I reati più gravi sono giudicati dal Tribunale di primo grado. V/F

5. Completa le frasi con le parole nel riquadro (se vuoi fare un esercizio interattivo	, va	' sul link
https://learningapps.org/display?v=pd04go3r324)		

preliminari – soggetto	- reato – illecito –pr	ocedimento - Giu	ıdiziaria – imput	azione – infondata
- accusa –_iscritta –_	_ avviareindagine	- respingerea	rchiviazione – C	Codice – giudizio

La notizia del (1)	: deve essere (2)	, dal Pubblico Ministero, in un		
apposito registro dove	vengono annotati il nome del	(3) responsabile dell'illecito e		
le circostanze del re	ato stesso. Le indagini (4)	: vengono svolte dal Pubblico		
Ministero e dalla Poli	zia (5) per	verificare l'attendibilità del reato e le prove che		
dimostrano il fatto (6)	Questa fas	se, che viene anche chiamata (7)		
penale, è in pratica fin	nalizzata a stabilire se l'(8)	è fondata e sostenibile durante il		
processo.				
In base ai risultati otte	nuti dall' (9)	preliminare il Pubblico Ministero può richiedere:		
La richiesta di (10)): è discip	plinata dall'articolo 408 e seguenti del (11)		
di	Procedura Penale. Il Pubblico	o Ministero se la notizia viene considerata (12)		
, ric	hiede al Giudice di archiviare	il caso: quest'ultimo a sua volta può accogliere o		
(13)	la richiesta, chiedendo ulterio	ri indagini.		
Il rinvio a (14)	: è disciplinata dall	l'articolo 416 e seguenti del Codice di Procedura		
Penale. In questo caso il Pubblico Ministero richiede al Giudice competente di (15)				
il processo penale. La richiesta deve contenere una serie di elementi tra i quali l'enunciazione in forma				
chiara e precisa della (16), elemento di fondamentale importanza perché fissa				
l'oggetto dell'udienza preliminare.				

GRAMMATICA – **Il "SI" passivante** (ripasso)

Nel linguaggio giuridico, oltre alle forme del passivo con *essere*, *venire* e *andare*, si usa spesso il **SI passivante.** Ricordiamoci che la particella pronominale "si" consente di dare valore passivo a un verbo transitivo, svolgendo la funzione che nella frase passiva è del complemento d'agente quando esso è indefinito (da tutti noi, da tutti voi, da tutti, da nessuno). Il verbo deve essere transitivo e deve essere coniugato alla terza persona singolare o plurale in accordo con il soggetto.

6. Nelle frasi che hai incontrato negli esercizi precedenti, sostituisci con il SI passivante le forme del passivo con *venire*, apportando le modifiche necessarie:

- 1. Il processo è il procedimento attraverso il quale <u>viene esercitata</u> la funzione giurisdizionale.
- 2. Talvolta viene usato anche il termine procedimento.
- 3. In un registro <u>vengono annotati</u> il nome del soggetto responsabile dell'illecito e le circostanze del reato stesso.
- 4. Questa fase viene anche chiamata Procedimento penale.
- 5. Se la notizia viene considerata infondata, Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del caso.

7. Ascolta l'audio "La sentenza penale e i suoi requisiti formali" e completa gli spazi vuoti https://archive.org/details/la-sentenza-penale-e-i-suoi-requisiti-formali; (se vuoi fare esercizio_interattivo va' sul link https://learningapps.org/display?v=pbj00989j24):

Nel processo penale la sentenza può definirsi come quel provvedimento che chiude una fase del
processo, sia pronunciando definitivamente sulla norma sostanziale, sia su norme di carattere
(1) e quindi rinviando a giudizio o
(3)l'imputato (sentenza istruttoria). Ai provvedimenti di carattere (4)
è invece riservato il nome di (5) La sentenza, redatta per iscritto, deve contenere le
(6) generalità dell'imputato o le altre indicazioni che valgano a identificarlo, le
generalità della parte (7)civile, della persona civilmente obbligata per l'(8)-
ammenda e del responsabile civile); l'enunciazione del fatto, del (9)
del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di
sicurezza, l'esposizione dei (10) in fatto e in diritto, il dispositivo (questi due
ultimi a pena di (11), anche se soltanto incompleti); inoltre, la data e la sottoscrizione
dei giudici che l'hanno pronunciata e del (12) (le sentenze delle corti d'assise sono però
sottoscritte solo dal presidente e dal cancelliere, articolo 20, r. decr. 23 marzo 1931, n. 249). La
(13) istruttoria deve contenere le richieste del pubblico ministero e le
(14) proposte dalle parti. Per la sentenza definitiva è prescritta anche l'indicazione
degli articoli di legge applicati e 1' (15) in nome del sovrano. L'una e l'altra possono
contenere anche provvedimenti accessorî (relativi alla libertà dell'(16), articoli 375,
381 e 479, capov. 4, cod. proc. pen.; alla condanna nelle spese del (17), art. 382 cod.
proc. pen.). La sentenza definitiva è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al
(18) senza interruzione, e il dispositivo è letto immediatamente alla pubblica
(19), questa lettura sostituisce la notificazione per tutte le parti che sono state o che
debbono considerarsi presenti al dibattimento anche se non presenti alla lettura. La deliberazione della
sentenza è sempre segreta; il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
(20)pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto
e di diritto riguardanti l'imputazione, e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle misure di
sicurezza. Tutti i giudici dànno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre.

Il primo a votare è il giudice meno anziano; nelle corti d'assise votano prima gl	i (21),
cominciando dal meno anziano d'età. La sentenza è (22)	a maggioranza; qualora
si manifestino più di due opinioni, si procede come per la votazione per esclus	ione nel processo civile
(articoli 472 e 473 cod. proc. pen.). Se su di una questione vi è parità di vo	ti (possibile nella corte
d'appello che, in sede penale, è costituita da quattro (23))	prevale l'opinione più
favorevole all'imputato.	

8. In base alle informazioni dell'esercizio 7 sulla struttura di una sentenza, abbina le parti della sentenza ai titoli a cui si riferiscono: (la sentenza è tratta e adattata da https://www.archivioantimafia.org/leggiarticolo_repubblica.php?articolo=maxiprocesso

- 1. L'intestazione «in nome del popolo italiano», l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata e la composizione dei giudici
- 2. Le generalità degli imputati
- 3. Le generalità delle altre parti private
- 4. Imputazioni
- 5. Conclusioni del pubblico ministero
- 6. Esposizione dei motivi
- 7. Le sanzioni civili derivanti dal reato;
- 8. IL DISPOSITIVO

Α.

CONTRO

1) **MADONIA Antonino** di Francesco e di Gelardi Emanuela, nato a Palermo 14.09.1952 ed ivi residente in via Cimbali n. 44. rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Restivo del foro di Palermo. (detenuto per altro – presente)

GANCI Calogero, nato Palermo 22.03.1960, domiciliato a Roma presso il Servizio Centrale di Protezione rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Lucia Falzone del foro di Caltanissetta (Arr. dom. per altro – Rinunciante)

4) **GALATOLO Vincenzo** fu Angelo e fu Caponetto Giovanna, nato Palermo 20.09.1944 ed ivi residente via Vicolo Pipitone n. 7, rappresentato e difeso di ufficio dall'avv. Giovanni Restivo del foro di Palermo. (detenuto per altro – presente)

В.

- 1) Antonietta Maria CARRARO ved. SETTI nata a Padova il 13.1.1920 e res. in Milano via Lusardi n. 8 e con domicilio in Milano via Quadronno n. 16; (...) *Tutti rappresentati ed difesi dall'avv. Elisa Ferrante del foro di Palermo*.
- 7) COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Modica con studio in via Maqueda n. 182 Palermo 4
- 8) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO DELL'INTERNO entrambi rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede legale in Palermo, via Alcide De Gasperi e difesi dall' avv. Giuseppe Dell'Aira e dall'avv. Libertino Arnone.

C.

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione seconda

Proc. nr. 25/99 R.G. Corte di Assise nr. 07/02 Reg. ins. sent. N. 2867/96 R.mod. 21 D.D.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladue, il giorno 22 del mese di marzo, la Corte di Assise di Palermo, sezione seconda, composta dai Signori:

D.

Il 3 settembre 1982, verso le ore 21.00 circa nella via Isidoro Carini, il nuovo Prefetto di Palermo, DALLA CHIESA Carlo Alberto che procedeva a bordo di una autovettura A 112, alla cui guida si trovava la moglie SETTI CARRARO Emanuela, nonché l'agente della Polizia di Stato, RUSSO Domenico che, scortando il Prefetto, conduceva un'autovettura Alfetta, venivano attaccati ed "investiti -per dirla col Giudice della Corte di Assise di Palermo del primo maxi

- 1) Dott. Giuseppe Nobile Presidente
- 2) Dott. Roberto Murgia Giudice
- 3) Sig. Vito Cardinale Giudice popolare (....)
 Con l'intervento del Pubblico Ministero
 rappresentato dal Dott. Domenico Gozzo e con
 l'assistenza del Cancelliere Francesco Paolo Cuneo,
 ha pronunciato la seguente

processo1- da una pioggia di piombo che cagionava la morte dei tre maciullandone ferocemente e svisandone quasi del tutto i lineamenti del viso". Proseguendo colle efficacissime parole spese da quel Giudice, "alle forze dell'ordine, subito accorse, si presentò una scena pietosamente agghiacciante

E.

Infine, gli imputati vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che liquida: in favore di CARRARO Mar ia Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni (...), nella complessiva somma di EURO 16.042,00 di cui EURO 16.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge

F.

IMPUTATI (...) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p.; per avere, in concorso con i soggetti sopra indicati, cagionato la morte del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, della di lui consorte, sig.ra Emanuela Setti Carraro e dell'agente della Polizia di Stato addetto alla tutela Domenico Russo; avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., attingendo con colpi d'arma da fuoco al capo ed al corpo le tre vittime.

G.

P.O.M.

Visti gli artt. 29 (...) nr. 3 c.p.; 438 e segg. 533, 535, 536, c.p.p. (...);

Dichiara

ANZELMO Francesco Paolo (...), colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti al capo B) della rubrica e, riconosciuta agli imputati ANZELMO e GANCI l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. nr. 152/1991; (...); unificati, sotto il vincolo della continuazione, i reati di omicidio contestati al capo B) della rubrica (...)

condanna

GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino, ciascuno, alla pena dell'ergastolo;

condanna

altresì, tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 544, comma 2, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza. Palermo, 22 marzo 2002 IL PRESIDENTE

H

...formulate all'udienza del 25.2.2002 e depositate con memoria scritta all'udienza del 19.3.2002 : "in applicazione dei principi previsti dall'art. 133 c.p. e specificando che le richieste stesse sono fatte dovendosi ancora applicare la diminuente per il rito abbreviato

il P.M.

chiede affermarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti, unificati dal vincolo sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede: per Madonia Antonino e per Galatolo Vincenzo, la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi e le pene accessorie per ciascuno.

9. Produzione scritta: Scrivi un testo argomentativo di circa 250 parole sulla pena di morte (dei pro e dei contro della pena capitale) Il compito va controllato dal tutor.

FORUM: Apri una discussione sul Forum su alcuni processi penali e sentenze che hanno suscitato polemiche nell'opinione pubblica; esprimi la propria opinione sulla pena di morte che è ancora in vigore in oltre 80 paesi e sul dibattito ancora aperto in merito alla sua abolizione oppure no, commentando magari un episodio particolare.

QUIZ: Leggi le frasi tratte dalla stampa italiana che contengono termini inerenti al procedimento penale, individuali e trascrivili (metti i verbi all'infinito). Attenzione, una frase può contenere più termini:

- 1. È stato incriminato dalla giustizia newyorchese e sarà processato, è comparso davanti ai giudici del tribunale di Lower Manhattan, a New York, dichiarandosi non colpevole.
- 2. La sentenza è stata letta nel pomeriggio dal presidente del Tribunale.
- 3. La soppressione, da parte dell'accusa, di prove favorevoli a un imputato che ne faccia richiesta, violi il giusto processo quando le prove sono rilevanti per la colpevolezza o per la punizione, indipendentemente dalla buona o cattiva fede dell'accusa.
- 4. Il ricorrente e un suo compagno sono stati giudicati colpevoli di omicidio di primo grado
- 5. È stato processato in contumacia e condannato a ventisei anni di reclusione dal Tribunale di Milano.
- 6. Il 2 maggio 2003 è stato giudicato e condannato dalla Corte d'Appello di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa.
- 7. Era stato assolto in primo grado, è stato condannato a tre anni di reclusione.
- 8. In precedenza, spiegano i legali, era stato proposto all'imputato una sorta di patteggiamento a 11 anni, rifiutato.
- 9. Il processo è stato rinviato al 24 maggio, dopo l'apertura dell'istruttoria e le richieste probatorie.
- 10. Il reato commesso non era però più perseguibile per sopravvenuta prescrizione e quindi si è dichiarato il "non luogo a procedere" nei confronti di Andreotti.

SOLUZIONI:

- 1. 1/e; 2/d; 3/c; 4/f; 5/b; 6/a.
- 2. 1. Funzione giurisdizionale; 2. Concetto più ampio; 3. Con una sentenza; 4. Procedura o rito; 5. Riti speciali; 6. Il diritto alla difesa; 7. Il procedimento penale comprende anche le indagini preliminari.; 8. distinzione tra controversie civili, penali e amministrative; 9 la sussistenza di un reato; 10. il diritto soggettivo.
- **3**. 1/d; 2/e; 3/a; 4/g; 5/f; 6/b; 7/h; 8/c;
- **4.** 1/F; 2/V; 3/V; 4/V; 5/F; 6 /V;7/F;8/V; 9/F; 10/V; 11/F;
- **5.** 1. reato; 2. iscritta; 3. soggetto; 4. preliminari; 5. Giudiziaria; 6. illecito; 7. Procedimento; 8. accusa; 9. indagine; 10. archiviazione; 11. Codice; 12. infondata; 13. respingere; 14. giudizio; 15. avviare; 16. Imputazione.

6.

- **1.** Il processo, in diritto, è il procedimento attraverso il quale <u>si esercita</u> la funzione giurisdizionale e si conclude con una sentenza.
- 2. Talvolta si usa anche il termine procedimento.
- **3.** In un registro <u>si annotano</u> il nome del soggetto responsabile dell'illecito e le circostanze del reato stesso.
- **4.** Questa fase <u>si chiama</u> anche Procedimento penale.
- 5. Se la notizia si considera infondata, Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del caso.
- **7.** 1. processuale; 2. istruttoria 3. prosciogliendo; 4. interlocutorio 5. ordinanze; 6. generalità; 7. civile; 8. ammenda; 9. titolo; 10. motivi; 11. nullità; 12. cancelliere; 13. sentenza. 14. istanze 15. intestazione 16. imputato; 17. querelante; 18. dibattimento. 19. udienza, 20. pregiudiziali; 21. assessori; 22. deliberata; 23. votanti.
- **8.** 1/C; 2/A; 3/B; 4/F; 5/H; 6/D; 7/E; V/G.
- 9. Produzione scritta individuale

OUIZ:

- 1. incriminare, giustizia, processare, comparire, giudice, colpevole.
- 2. sentenza, presidente del Tribunale.
- 3. accusa, prove, imputato, giusto processo, colpevolezza, punizione.
- 4. ricorrente, giudicare, colpevole, omicidio di primo grado.
- 5. processare in contumacia, condannare, reclusione, Tribunale.
- 6. giudicare, condannare, Corte d'Appello, concorso esterno in associazione mafiosa.
- 7. assolvere, condannare, reclusione.
- 8. imputato, patteggiamento.
- 9. processo, rinviato, istruttoria, richieste probatorie.
- 10. reato, perseguibile, prescrizione, non luogo a procedere.

TRASCRIZIONI:

1. Video "Il processo penale" (Rizzoli education)

La caratteristica essenziale del Processo penale è la sua obbligatorietà. Ciò significa che, se un pubblico ministero, cioè un magistrato, attraverso querele, denunce o referti medici, ha notizia di un reato è obbligato a procedere, così come recita la nostra Costituzione all'articolo 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Ma quali sono le parti coinvolte nel processo penale? Il pubblico ministero che rappresenta l'accusa e avvia l'azione contro il presunto colpevole, l'accusato, l'avvocato della difesa. A questo proposito è bene sapere che la Costituzione, art. 24, garantisce a tutti il diritto di essere difesi e se qualcuno non può permettersi di pagare un avvocato può usufruire del cosiddetto gratuito patrocinio. Il giudice che, a seconda della gravità del reato, può essere un giudice di pace, un giudice di tribunale o di corte d'assise. Ma come si svolge il processo penale? Una volta che il pubblico ministero, detto più brevemente P.M. ha avuto notizia del reato, avvia un'indagine preliminare affidata alla polizia giudiziaria sotto il controllo del giudice per le indagini preliminari, un gip, per individuare il responsabile. Le persone, oggetto dell'indagine, cioè gli indagati, vengono informati attraverso la cosiddetta informazione di garanzia. Al termine delle indagini il P.M. può chiedere al G.I.P. l'archiviazione del caso, se non si hanno elementi sufficienti per procedere o il rinvio al giudizio dell'indagato che, a questo punto, diventa 'imputato'. Se si sono individuati uno o più possibili responsabili del reato, si procede con il processo vero e proprio che si caratterizza per il dibattimento durante il quale le parti si confrontano con il giudice. È bene ricordare che la giurisdizione italiana prevede tre gradi di giudizio prima della sentenza definitiva e che secondo l'articolo 27 della Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Ma quali sono i tre gradi di giudizio? Durante il giudizio di primo grado viene esaminato il caso e viene emessa da parte del giudice una sentenza di condanna o di assoluzione degli imputati. In entrambi i casi, sia il P.M. che la difesa possono presentare ricorso e procedere al giudizio di secondo grado o appello in cui il caso viene nuovamente esaminato da un giudice diverso che emette una nuova sentenza. Anche in questo caso, però, le parti possono presentare ricorso contro la sentenza, arrivando così al processo di terzo grado presso la Corte di cassazione che, però esprime solo un giudizio di legittimità, senza entrare nel merito della questione, non riesamina, cioè, i fatti e le prove, ma solo se la sentenza precedente è stata emessa secondo le norme. Ma chi ha il compito di giudicare? Dipende dalla tipologia di reato. Per i reati di minore entità ci si rivolge al giudice di pace e in secondo grado al Tribunale. I reati più gravi invece sono giudicati dalla Corte d'assise, in secondo grado dalla Corte d'assise d'appello. Per tutti gli altri casi il giudice è il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello per il secondo grado, mentre per tutti il giudice di terzo grado è la Corte di cassazione. (Rizzoli education) Durata: 3:26 min

2. Audio "La sentenza penale e i suoi requisiti formali" https://archive.org/details/la-sentenza-penale-e-i-suoi-requisiti-formali

Nel processo penale la sentenza può definirsi come quel provvedimento che chiude una fase del processo, sia pronunciando definitivamente sulla norma sostanziale, sia su norme di carattere processuale, sia infine chiudendo la fase istruttoria e quindi rinviando a giudizio o prosciogliendo l'imputato (sentenza istruttoria). Ai provvedimenti di carattere interlocutorio è invece riservato il nome di ordinanze.

La sentenza, redatta per iscritto, deve contenere le generalità dell'imputato o le altre indicazioni che valgano a identificarlo, le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile (art. 384, n.1; 474, n. 2, cod. proc. pen.); l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto, il dispositivo (questi due ultimi a pena di nullità, anche se

soltanto incompleti); inoltre, la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno pronunciata e del cancelliere (le sentenze delle corti d'assise sono però sottoscritte solo dal presidente e dal cancelliere, articolo 20, r. decr. 23 marzo 1931, n. 249).

La sentenza istruttoria deve contenere le richieste del pubblico ministero e le istanze proposte dalle parti. Per la sentenza definitiva è prescritta anche l'indicazione degli articoli di legge applicati e l'intestazione in nome del sovrano. L'una e l'altra possono contenere anche provvedimenti accessorî (relativi alla libertà dell'imputato, articoli 375, 381 e 479, capov. 4, cod. proc. pen.; alla condanna nelle spese del querelante, art. 382 cod. proc. pen.).

La sentenza definitiva è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento senza interruzione, e il dispositivo è letto immediatamente alla pubblica udienza, questa lettura sostituisce la notificazione per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti al dibattimento anche se non presenti alla lettura. La deliberazione della sentenza è sempre segreta; il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione, e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle misure di sicurezza. Tutti i giudici dànno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre. Il primo a votare è il giudice meno anziano; nelle corti d'assise votano prima gli assessori, cominciando dal meno anziano d'età. La sentenza è deliberata a maggioranza; qualora si manifestino più di due opinioni, si procede come per la votazione per esclusione nel processo civile (articoli 472 e 473 cod. proc. pen.). Se su di una questione vi è parità di voti (possibile nella corte d'appello che, in sede penale, è costituita da quattro votanti) prevale l'opinione più favorevole all'imputato.

1.	3536/04 859/05	 Notizie di Reato Tribunale	Sent. N. <u>514/06</u> Del <u>20/02/06</u>
			Irrevocabile iI
			Al P.M. per esecuz. il
			Campione Penale n°
			Redatta scheda il

SENTENZA

TRIBUNALE DI PALERMO

(artt.544 e segg., 549 c.p.p.) REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo – Sez. 3° penale – composta da:

Dott. Raimondo LOFORTI - Presidente

Dott. Sergio ZIINO - Giudice

Dott. Claudia ROSINI - Giudice Estensore

Alla pubblica udienza del **20/02/06** ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1) MORI MARIO n. a Postuni (TS) il 16/05/39 dom. c/o Direzione SISDE in Roma via Lanza 194.

Libero assente

Difeso di fid. dall'avv. P. Milio e avv. E. Musco.